



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NEOS KOSMOS
CODICE FISCALE 96418660583; PARTITA IVA 15362201004
VIA BARLETTA 29 -00192 ROMA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 16 del mese di Gennaio 2020 alle ore 15.00 presso la sede sociale **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NEOS KOSMOS** si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Variazione sede legale.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente, dott. Danilo Feliciangeli, il quale constatata e fatta constatare la presenza di tutti i soci, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il dott. Mais Luca.

In relazione all'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità che la sede sociale sia trasferita in Via Finocchietto n. 18, a Poggio Catino (RI). Tale variazione si ritiene opportuna al fine di localizzare la sede dell'associazione nel territorio ove l'attività associativa si svolge.

L'assemblea dopo ampia discussione approva il trasferimento.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.00 previa compilazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Mais Luca

Il Presidente

Feliciangeli Danilo



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Grottebagni	M. 518 Socio 3	Data 28 GEN 2020	REGISTRATO CON EURO € 200,00
---	-------------------	------------------	------------------------------------

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - NEOS KOSMOS



ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione di Promozione Sociale Neos Kosmos, (denominazione spendibile in forma abbreviata "APS Neos Kosmos") assume la forma giuridica di associazione **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Finocchietto 18, nel Comune di Poggio Catini (RI) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione



dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

5. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
7. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
8. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
9. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
10. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
11. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
12. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
13. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
14. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
15. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni e in generale tutte le attività di cui all'art.2135 c.c.;
16. u) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
17. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
18. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
19. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;



20. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- gestione di fondi rustici e annessi dove realizzare attività agricole ex art.2135 c.c. per raggiungere le finalità sopraelencate, in particolare inserimento lavorativo e percorsi terapeutici per soggetti vulnerabili;
- gestione di immobili per accoglienza, formazione e attività terapeutiche;
- organizzazione di viaggi e pellegrinaggi solidali;
- organizzazione di eventi culturali, sociali, aggregativi, formativi;
- redazione di strumenti comunicativi editoriali e web;
- e in generale tutte quelle attività connesse, utili e dipendenti dai fini indicati e utili e necessarie per la realizzazione di essi.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale ed eventualmente all'estero.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammessa la decisione di altro organo, purché eletto dall'assemblea, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale - l'art. 17 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)
- Organo di revisione (eventuale - l'art. 18 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (**tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento**).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti e dura in carica quanto il consiglio stesso e cessa per dimissioni o per revoca del consiglio stesso,

La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Egli è rieleggibile per un numero indeterminato di volte e non può essere scelto fra le persone fisiche esterne all'associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi o in giudizio; può pertanto esercitare azioni giudiziarie anche in sede di cassazione, revocando a suo giudizio le azioni stesse, addivenendo a transazioni o compromessi, salvaguardando gli scopi dell'associazione.

Egli presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente può assumere, nell'interesse dell'associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nelle competenze del consiglio direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima riunione utile.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, essendo ad egli deferito tutto ciò che dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea dei soci o al consiglio direttivo.

Il Presidente ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie, accendere ed ammortare mutui ipotecari, di compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Borse Valori, le Banche, gli Uffici Postali, gli istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, italiano od estero, di consentire costituzioni, surroghe, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed ammortamenti di ogni specie, di conferire procure generali o speciali, o comunque deleghe operative, a soci come a non soci, di sottoscrivere contratti di qualunque ordine e natura, di assumere personale e di avvalersi dell'opera di personale sotto qualsiasi forma e natura, sottoscrivere progetti, programmi e rendicontazioni, ove necessario.

Il Presidente procede all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente, sia a tempo parziale che a tempo pieno, determinandone le relative mansioni, retribuzioni ed indennità, fatte salve le disposizioni di legge.

Il Presidente individua, istruisce e presiede comitati operativi tecnici o scientifici anche relativi a singoli progetti, chiamandone a far parte anche i soci e determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi, i compensi e i rimborsi spese.

Il vice presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nella gestione dell'associazione, avendo cura di proseguire nelle linee organizzative già impostate. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protrasse oltre un anno, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno un Presidente-pro tempore che sostituirà a tutti gli effetti il Presidente assente o impedito, fino alla scadenza naturale del biennio. Terminato il periodo di carica del Presidente pro tempore, l'assemblea tornerà ad eleggere il presidente dell'associazione.

Nel caso tuttavia che il Presidente eletto dall'assemblea torni o cessi l'impedimento che non gli aveva permesso di esercitare le proprie funzioni, egli sarà automaticamente reintegrato in tutti i poteri conferitigli dal presente statuto e derivanti dall'elezione assembleare.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Poggio Catino (RI), 16/01/2020

